

LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura^{1 2 3 4}

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Natura e sede.

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate <<camere di commercio>>, sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.⁵
3. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalità e i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

Articolo 2

Attribuzioni.

1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le

¹ In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.

² Tutte le funzioni e i compiti svolti dal Ministro/Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, già sostitutivo dell'abrogato Ministro/Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ora esercitati dalle Regioni, direttamente o mediante delega agli enti locali, e dal Ministero delle politiche agricole e forestali (d.lg. 4 giugno 1997, n. 143 e d.p.r. 13 settembre 1999).

³ Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 114 è stata approvata la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ex art. 4, comma 4, l. 15 marzo 1997, n. 59.

⁴ In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

⁵ Il testo dell'art. 17 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle Autonomie Locali) è il seguente:

“Art. 17 (Aree metropolitane). – 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.

3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale (*Articolo così sostituito dall'art. 16, l. 3 agosto 1999, n. 265*).”

competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142⁶.
4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:
 - a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
 - b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - c) c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.
5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
6. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

Articolo 3

⁶ Il testo dell' art. 27 della citata legge n. 142/90 è il seguente:

“Art. 27 (Accordi di programma.) – 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato (*Comma così modificato dall'art. 17, comma 9, l. 15 maggio 1997, n. 127*).

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni (*Comma aggiunto dall'art. 17, comma 8, l. 15 maggio 1997, n. 127*).

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7, L. 1° marzo 1986, n. 64.”

Potestà statutaria.

1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
 - a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
 - b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
 - c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
 - d) le forme di partecipazione.
2. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei due terzi dei rispettivi componenti e sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 4

Vigilanza.⁷

1. La vigilanza sull'attività delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati.
2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.
4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.

Articolo 5

Scioglimento dei consigli.

1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
 - a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
 - c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
 - d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1.

⁷ Modificato dalla legge 112/98, il cui art. 37(vigilanza sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) testualmente recita:

1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.

3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla giunta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del consiglio.
3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

Articolo 6

Unioni regionali.

1. Le camere di commercio possono associarsi, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, in unioni regionali per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della regione, più di una circoscrizione territoriale e per il coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti.
2. L'attività delle unioni regionali delle camere di commercio è disciplinata da uno statuto deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea dei rappresentanti delle camere di commercio associate, sentito il parere della regione.
3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio associate.

Articolo 7

Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.
2. Lo statuto dell'Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato⁸.
3. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29⁹, per quanto riguarda il personale dell'Unioncamere.

⁸ Con d.p.c.m. 17 marzo 1998 è stato approvato lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come stabilito dalla deliberazione 27 ottobre 1997, n. 12

⁹ Il testo dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1992 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge n. 421/92) è il seguente:

“Art. 73 (Norma finale) – omissis –

5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 46, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 51 (*Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 20, d.lg. 29 ottobre 1998, n. 387.*)”

CAPO II

REGISTRO DELLE IMPRESE

Articolo 8

Registro delle imprese.

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443¹⁰, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011¹¹, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400¹², su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della

¹⁰ La legge n. 443/1985 reca "Legge quadro per l'artigianato"

¹¹ Il regio decreto n. 2011/1934 reca "Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa"

¹² Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

"Art. 17. (Regolamenti) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta (*Vedi, ora, l'art. 17, comma 27, l. 15 maggio 1997, n. 127 che dimezza tale termine*) giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari (*Lettera così modificata dall'art. 11, l. 5 febbraio 1999, n. 25.*); b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (*Omissis*) (*Lettera abrogata dall'art. 74, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sott'ordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di <<regolamento>>, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro (*Ora, Ministro del*

giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

- a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256¹³, e successive modificazioni;
 - b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
 - c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;
 - d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. é abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011¹⁴, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8¹⁵

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94), nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (Comma aggiunto dall'art. 13, l. 15 marzo 1997, n.59)".

¹³ La legge n. 256/1973 reca "Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata"

¹⁴ Il testo dell'art. 47 del citato regio decreto n.2011/1934, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 47. (art. 28, commi primo, secondo, ottavo e nono, della legge 18

aprile 1926, n. 731). -- Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli uffici provinciali dell'economia corporativa delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.

I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo ufficio dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327. Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51.

¹⁵ Vedi, ora, d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581.

CAPO III

ORGANI

Articolo 9

Organi.

1. Sono organi delle camere di commercio:
 - a) il consiglio;
 - b) la giunta;
 - c) il presidente;
 - d) il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 10

Consiglio.

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri; b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri; c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400¹⁶, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni¹⁷

Articolo 11

Funzioni del consiglio.

1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) predisporre e delibera lo statuto e le relative modifiche;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
 - c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;
 - d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;

¹⁶ Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 si veda nelle note all'art. 8

¹⁷ Comma così modificato dall'art. 11, l. 11 maggio 1999, n. 140.

- e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 1° agosto 1988, n. 340¹⁸.

Articolo 12

Costituzione del consiglio.

1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400¹⁹, norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché all'elezione dei membri della giunta.
4. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.
5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:
 - a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;
 - b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
 - c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

Articolo 13

Requisiti per la nomina e cause ostative.

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

¹⁸ Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge n. 340/1988 (somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle Camere di Commercio è il seguente:

“Art. 3. omissis

6. Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura compete una indennità di carica pari a lire 20 milioni, 30 milioni o 40 milioni annui a seconda che il numero delle ditte iscritte e annotate nell'apposito registro delle ditte delle rispettive camere sia inferiore a 20 mila unità, compreso tra 20 mila e 50 mila unità oppure superiore a 50 mila unità. Tale indennità non comprende il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni. Le indennità di carica saranno aggiornate ogni tre anni con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanati di concerto con il Ministro del tesoro”.

¹⁹ Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 si veda nelle note all'art. 8

2. Non possono far parte del consiglio:
 - a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
 - b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
 - c) i dipendenti della camera di commercio;
 - d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata²⁰;
 - e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito²¹;
 - f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

Articolo 14

Giunta.

1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque²² anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:
 - a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
 - b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;

²⁰ Lettera così modificata dall'art. 1, l. 25 marzo 1997, n. 77

²¹ Lettera così modificata dall'art. 1, l. 25 marzo 1997, n. 77

²² Comma così modificato dall'art. 11, l. 11 maggio 1999, n. 140

- c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 15

Riunioni e deliberazioni.

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.

Articolo 16

Presidente.

1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'articolo 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque²³ anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta.

Articolo 17

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88²⁴, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti

²³ Comma così modificato dall'art. 11, l. 11 maggio 1999, n. 140

²⁴ Il D.Lgs. n. 88/1992 reca: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili"

per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni ²⁵.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.
4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.
5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

²⁵ Comma così modificato dall'art. 11, l. 11 maggio 1999, n. 140

CAPO IV

DISPOSIZIONI SUL FINANZIAMENTO E SUL PERSONALE

Articolo 18

Finanziamento delle camere di commercio.

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:
 - a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;
 - b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;
 - c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
 - d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
 - e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
 - g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina e aggiorna, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786²⁶, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, dovuto ad ogni singola camera di commercio e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8²⁷.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:
 - a) individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
 - b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
 - c) copertura del fabbisogno determinato secondo quanto stabilito dalle lettere a) e b) mediante diritti annuali fissi per le ditte individuali, le società di persone, le società

²⁶ Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981 (Disposizioni in materia di finanza locale), come da ultimo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 357/1987, è il seguente:

“Art. 34. A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000 società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi. Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in provincie diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20% di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini stessi.

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovratassa pari al 5% del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni”.

²⁷ Comma così modificato dall'art. 2, d.l. 18 settembre 1995, n. 381, conv. in l. 15 novembre 1995, n. 480

cooperative e i consorzi, e diritti annuali differenziati in relazione al capitale sociale per le altre società.

5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento.

Articolo 19

Personale delle camere di commercio.

1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421²⁸, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29²⁹.
2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.

Articolo 20

Segretario generale.

1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovrintende altresì al personale delle camere di commercio.
2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco.
3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda:
 - a) i dirigenti delle camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che, oltre ad essere in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, siano iscritti all'albo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29³⁰;

²⁸ La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"

²⁹ Il D.Lgs. n. 29/1993 reca "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

³⁰ Il testo dell'art. 23 del citato D.Lgs. n. 29/1993 è il seguente:

Art. 23. (Ruolo unico dei dirigenti) –

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale (*Vedi d.p.r. 26 febbraio 1999, n. 150 di attuazione*).

2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28 (*Comma così modificato dall'art. 8, d.lg. 29 ottobre 1998, n. 387*).

3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica. Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate (*Comma così modificato dall'art. 8, d.lg. 29 ottobre 1998, n. 387*).

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni

- b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai principi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29³¹, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo.
 5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla è innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
 6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557³², e successive modificazioni.

Articolo 21

Disposizioni in materia di responsabilità.

1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere è personale e non si estende agli eredi.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22

Uso della denominazione <<camera di commercio>>.

1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione <<camera di commercio>> le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518³³, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947^{34 35}.

centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea (*Articolo così sostituito dall'art. 15, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80*).

³¹ Il testo dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 29/1993 è il seguente:

Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali.)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile (*Comma così modificato dall'art. 5, d.lg. 29 ottobre 1998, n. 387*).

³² La legge n. 557/1991 reca: "Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato"

³³ La legge n. 518/70 reca "Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero"

³⁴ Comma così modificato dall'art. 3-quater, d.l. 18 settembre 1995, n. 381, conv. in l. 15 novembre 1995, n. 480

³⁵ Il D.P.R. n. 947/1985 (Approvazione del nuovo statuto dell'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in Roma) è stato pubblicato, sotto forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1986

2. Entro il 30 giugno 1996³⁶, tutti gli altri organismi che usino la denominazione <<camera di commercio>> e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.

Articolo 23

Riordinamento di uffici.

1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400³⁷, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:
 - a) determinare, secondo i criteri di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241³⁸, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali³⁹, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti;
 - b) prevedere l'applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 18;
 - c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attività e delle strutture delle stazioni sperimentali per l'industria con le analoghe attività e strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400⁴⁰, provvede a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attività di promozione di cui all'articolo 2 della presente legge svolte dal sistema delle camere di commercio e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 106⁴¹, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando contestualmente un'adeguata diffusione dell'informazione e dei servizi in materia di promozione delle attività di esportazione;
 - b) b) coordinare le attività di certificazione di qualità di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il sistema nazionale di certificazione.

Articolo 24

Disposizioni finali e transitorie.

1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

³⁶ Termine così fissato dall'art. 3-quater, d.l. 18 settembre 1995, n. 381, conv. in l. 15 novembre 1995, n. 480

³⁷ per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 400/88 si veda nelle note all'art. 8

³⁸ Il testo dell'art. 1 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

“Art. 1.

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

³⁹ Gli uffici metrici provinciali sono stati soppressi dall'art. 50, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali

⁴⁰ per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 400/88 si veda nelle note all'art. 8

⁴¹ La legge n. 106/1989 reca “Riordinamento dell'istituto nazionale per il commercio estero”

2. Gli organi delle camere di commercio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza e comunque fino all'approvazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2.
3. In sede di prima applicazione dell'articolo 14, il numero minimo dei componenti della giunta è elevato a sei.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472 (in Gazz. Uff., 14 novembre 1995, n. 266). -- **Regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici.**

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, Artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10, ai sensi del quale deve provvedersi, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla definizione dei criteri generali per la ripartizione dei consiglieri camerali secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza tra i vari settori economici individuati a norma del comma 2 del medesimo art. 10;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 aprile 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 1995; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) <<Ministero dell'industria>> indica il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- b) <<camera di commercio>> indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) <<legge>> indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- d) <<parametri>> indica il numero delle imprese, l'indice di occupazione ed il valore aggiunto;
- e) <<numero delle imprese>> indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese ovvero, fino alla sua completa attuazione, nel registro delle ditte, nonché dei soggetti le cui attività siano state denunciate alla camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le unità locali e le sedi secondarie;
- f) <<indice di occupazione>> indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori;
- g) <<il valore aggiunto>> indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori;
- h) <<ISIC>> - International Standard Industries Classification - indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello delle Nazioni unite;
- i) <<NACE>> - Nomenclatura attività Comunità europee - indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello di Unione europea;
- j) <<ATECO 91>> - Attività economiche 91 indica la classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT per l'Italia.

Articolo 2

Individuazione dei settori.

1. I settori economici dell'agricoltura, industria, commercio, turismo, trasporti e spedizioni, credito, assicurazioni, servizi alle imprese sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da ISIC Rev. 3 e da NACE Rev. 1 e a livello italiano da ATECO 91, secondo il prospetto di cui all'allegato A.
2. Il settore dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, iscritte all'albo di cui all'art. 5 della stessa legge ed annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 8, comma 4, della legge, e fino alla data della sua completa attuazione, nel registro delle ditte, tenuto conto di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 4.
3. Gli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO 91 non esplicitamente richiamati dal precedente comma 1 (B: Pesca; M: Istruzione; N: Sanità ed altri servizi sociali; O: Altri servizi pubblici, sociali e personali; P: Servizi domestici presso famiglie e convivenze) limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprano un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 5.

Articolo 3

Fonti.

1. I dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto di ciascuna provincia per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono elaborati, con l'assistenza dell'Unioncamere, dalle camere di commercio utilizzando il registro delle imprese, i repertori ed archivi camerale di cui all'art. 8 della legge, nonché le altre fonti disponibili più aggiornate e sono comunicati al Ministero dell'industria entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Il Ministero dell'industria provvede, previa verifica, entro il 30 giugno di ogni anno alla loro pubblicazione. 3. In sede di prima applicazione l'indice di occupazione è determinato sulla base dei dati ufficiali dell'ISTAT; il valore aggiunto sulla base delle stime calcolate dalla fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne.

Articolo 4

Procedure di calcolo per la ripartizione.

1. Al fine di evitare duplicazioni nella determinazione del valore dei parametri dei settori, il numero delle imprese, l'indice di occupazione ed il valore aggiunto delle imprese artigiane e delle società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, non sono considerati nella determinazione del valore dei parametri del settore artigiano e della cooperazione. Allo stesso fine, nella determinazione del valore dei parametri dei settori dell'agricoltura, industria e commercio non sono considerati quelli relativi alle imprese artigiane e alle società cooperative.
2. Il numero delle imprese ed il valore aggiunto sono calcolati in percentuale assumendo come base rispettivamente il numero complessivo delle imprese nella circoscrizione ed il valore aggiunto complessivo prodotto dalle imprese nella circoscrizione provinciale.
3. Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori è calcolata per ciascuno dei settori individuati la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri.
4. Il quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere è calcolato in base al numero dei consiglieri determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge.

Articolo 5

Ripartizione dei consiglieri.

1. Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, le camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere. Esse possono discostarsi per un valore pari a più o meno un consigliere, rispetto al numero dei consiglieri risultanti da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3.
2. Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.
3. Le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.
4. Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, sia inferiore alla metà dei componenti il consiglio, il numero di consiglieri necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all'unità superiore, è portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri da ripartire tra gli altri settori di cui all'art. 10, comma 2, della legge.

Articolo 6

Piccole imprese.

1. La rappresentanza spettante alle piccole imprese, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge, è computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Articolo 7

Norme transitorie e finali.

1. In fase di prima applicazione, le giunte delle camere di commercio deliberano le norme statutarie ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla prima pubblicazione dei dati di cui all'art. 2, comma 1, e continuano ad esercitare l'attività di amministrazione fino all'insediamento dei consigli camerali.

INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI ECONOMICI

IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ISTAT ATECO 91

Agricoltura:	A =	Agricoltura, caccia e silvicoltura.
Industria:	C =	Estrazioni di minerali.
	D =	Attività manifatturiere.
	E =	Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua.
	F =	Costruzioni.
Commercio	G =	Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa.
	H =	Alberghi e ristoranti.
Trasporti e spedizioni	I =	Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni.
Credito	J 65 =	Intermediazione monetaria e finanziaria escluse le assicurazioni e i fondi pensione.
	J 67.1 =	Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione.
	J 66 =	Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie.
Assicurazioni	J 67.2 =	Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione.
	K =	Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali.
Servizi alle imprese		

Decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501 (in Gazz. Uff., 26 settembre 1996, n. 226). -- **Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della l. 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**⁴².

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934 n. 2011 recante il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944 n. 315 concernente la soppressione dei consigli e degli uffici dell'economia e la istituzione delle camere di Commercio industria e agricoltura nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966 n. 792 con la quale la denominazione di dette camere e detti uffici è stata modificata in quella di camere di commercio industria artigianato agricoltura e uffici provinciali dell'industria dei commercio e del l'artigianato;

Vista la legge 29 dicembre 1993 n.580 per il riordino delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura ed in particolare gli articoli 12 e 14 inerenti rispettivamente la costituzione del consiglio camerale e la giunta;

Visto il comma 3 del predetto art. 12 che demanda al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'emanazione di norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 12 nonché al comma 1 dell'art. 14;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 24 1, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell' 11 aprile 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 488343 del 26 giugno 1994;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Articolo 1
Definizioni.

1. 1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:

- a) <<legge>>, indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580⁴³;
- b) <<Ministro dell'industria>> e <<Ministero dell'industria>> indicano rispettivamente il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;
- c) <<camera di commercio>> indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

⁴² Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 114 è stata approvata la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ex art. 4, comma 4, l. 15 marzo 1997, n. 59

⁴³ "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", pubblicata sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" dell' 11 gennaio 1994, n. 7

- d) <<organizzazioni imprenditoriali>> indica le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori individuati dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge⁴⁴;
- e) <<organizzazioni sindacali>> indica le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- f) <<associazioni dei consumatori>> indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti;
- g) <<numero delle imprese>> indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese - ovvero fino alla sua completa attuazione nel registro delle ditte - nonché dei soggetti le cui attività siano state denunciate alla camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le sedi secondarie e le unità locali;
- h) <<numero degli occupati>> indica il numero complessivo degli addetti, individuati in base alla classificazione contenuta nello schema di cui all'allegato A del presente decreto;
- i) <<valore aggiunto per addetto>> indica il rapporto tra il valore aggiunto calcolato per ciascun settore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472⁴⁵, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580⁴⁶, ed il numero degli addetti dello stesso settore;
- l) <<piccole imprese>>, indica:
 - per il settore dell'industria le imprese che hanno meno di 50 occupati;
 - per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese. Fino alla completa attuazione del registro delle imprese sono considerate piccole imprese commerciali quelle i cui titolari sono iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397⁴⁷;
 - per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti;
- m) <<circonscrizione>> indica la circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio.

Articolo 2

Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali.⁴⁸

⁴⁴ L'art. 10 della legge 580/93 è il seguente:
(Consiglio)

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri; b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri; c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁴⁴, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni

⁴⁵ "Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1995, n. 266

⁴⁶ si veda la nota n. 44

⁴⁷ "Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1960, n. 293

⁴⁸ I dati relativi alle prime 28 province sono stati pubblicati in allegato ai DM Industria 9 maggio e 18 luglio 1996

1. Il presidente della camera di commercio duecentodieci giorni prima della scadenza del consiglio camerale dà avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso all'albo camerale, dandone contestuale comunicazione al presidente della giunta regionale.
2. Entro cinquanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, comunicano al presidente della camera di commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge⁴⁹:
 - a) le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;
 - b) la dichiarazione del numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;
 - c) la dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), ivi compresi gli occupati per frazione di anno solare, sulla base di dati forniti secondo lo schema di cui all'allegato A al presente decreto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, indicando la fonte da cui sono stati tratti.
3. L'elenco nominativo delle imprese iscritte nonché i dati e la documentazione sul numero di occupati, di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, devono essere conservati dalle organizzazioni fino al successivo rinnovo del consiglio camerale ed essere messi a disposizione anche su supporto informatico del Ministero dell'industria, in caso di contenzioso.
4. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale ovvero intenda partecipare, all'interno del proprio settore, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve fornire le notizie e i dati di cui al comma 2, lettere b) e c), in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della camera di commercio, i dati e le notizie di cui al comma 2 e le designazioni di cui all'art. 7, comma 1, possono essere comunicate dal legale rappresentante dell'organizzazione nazionale con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale.
5. I dati e le notizie relativi alla rappresentatività sono forniti dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15⁵⁰. Nel caso in cui i dati e i documenti non risultino regolari, il presidente della camera di commercio ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione che deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.
6. In ogni caso entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il presidente della camera di commercio fa pervenire al presidente della giunta regionale i dati e i documenti acquisiti, nonché i dati sul valore aggiunto per adetto per ciascun settore.

⁴⁹ si veda la nota n. 44

⁵⁰ L'articolo 20 della legge 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme) è il seguente:

(Autenticazione delle sottoscrizioni.)

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.

Articolo 3

Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori.

1. Entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 2 e con le modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso comunicano al presidente della camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge⁵¹, informazioni documentate sulla loro natura e finalità. Comunicano altresì tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione, con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza ed alla diffusione delle loro strutture organizzative, ai servizi resi ed all'attività svolta. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda esclusivamente gli iscritti dipendenti da imprese operanti nella circoscrizione.

Articolo 4

Presentazione congiunta delle notizie e dei dati.

1. Due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore ovvero due o più organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori, possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi qualora presentino al presidente della camera di commercio, entro il termine di cui all'art. 2, comma 2, una dichiarazione di apparentamento.
2. La dichiarazione, recante la sottoscrizione congiunta ed autenticata dei legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni partecipanti, contiene l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale.
3. In caso di apparentamento le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento possono presentare congiuntamente i dati e le notizie di cui al comma 2 dell'art. 2 ovvero i dati e notizie di cui all'art. 3.

Articolo 5

Determinazione del numero dei rappresentanti.

1. Il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 6 dell'art. 2:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore;
 - b) individua, in base ai criteri di cui al comma 3, le organizzazioni imprenditoriali - o gruppi di organizzazioni, ai sensi dell'art. 4 - che designano i componenti nel consiglio camerale nonché il numero dei componenti che ciascuna di queste designa;
 - c) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio; d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3.
2. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore è definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:
 - a) incidenza percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni;
 - b) incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni;
 - c) incidenza percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al valore aggiunto totale relativo agli

⁵¹ Si veda la nota n. 44

occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni.

3. Il numero dei componenti il consiglio che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa è determinato tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo è attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentatività più alto per organizzazione, diffusione e attività svolta sul territorio.
4. Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di detti settori, è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni imprenditoriali che presentano il più alto indice di rappresentatività per le piccole imprese, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5.
5. Per il settore delle società in forma cooperativa l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5, ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti.
6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui al comma 1, lettera c), il presidente della giunta regionale attribuisce, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno dei tre parametri di cui all'art. 3; il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro non può superare il 50 per cento del punteggio massimo che si intende attribuire ai tre parametri nel loro complesso.

Articolo 6

Ricorsi.

1. Avverso le determinazioni del presidente della giunta regionale, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3 possono presentare ricorso al Ministero dell'industria, con atto notificato a loro cura a tutte le altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei consumatori controinteressate e al presidente della giunta regionale. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche va depositato presso il Ministero dell'industria entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della determinazione impugnata.
2. Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori controinteressate presentano le proprie controdeduzioni al Ministero dell'industria entro il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso di cui al comma 1. Entro lo stesso termine il presidente della giunta regionale fa pervenire al Ministero dell'industria apposita relazione, corredata della documentazione necessaria.
3. Il Ministro dell'industria decide sul ricorso entro il termine di trenta giorni a partire dal trentesimo giorno utile per la presentazione delle memorie di cui al comma 2 sulla base della documentazione pervenuta. Il termine è prorogato di trenta giorni qualora si renda necessario, in via interlocutoria, procedere all'acquisizione di ulteriore documentazione probatoria

Articolo 7

Nomina dei componenti del consiglio.

1. Trascorsi trenta giorni dalle comunicazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), senza che siano stati presentati ricorsi, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei

consumatori, o loro raggruppamenti, entro dieci giorni, indicano i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, e comunicano tale designazione al presidente della giunta regionale insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge⁵² e - tramite apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15⁵³ - la loro disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostantive di cui al comma 2 dello stesso art. 13 della legge⁵⁴.

2. Il presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge⁵⁵, provvede alla nomina con apposito decreto da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento e al Ministero dell'industria. Il decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
3. In caso di presentazione di ricorsi, i dieci giorni di cui al comma 1 decorrono dalla data della notifica della decisione ministeriale di cui al comma 3 dell'art. 6.
4. Con il medesimo atto di comunicazione il presidente della giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento ponendo all'ordine del giorno la nomina del presidente da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge⁵⁶. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del presidente sono presiedute dal componente più anziano di età.

⁵² L'articolo 13 della legge 580/93 è il seguente:

(Requisiti per la nomina e cause ostantive)

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della camera di commercio;

d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata⁵⁷;

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito⁵⁸;

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

⁵³ Si veda la nota n. 50

⁵⁴ si veda la nota n. 52

⁵⁵ si veda la nota n. 52

⁵⁶ Il testo dell'articolo 16 della legge 580/93 è il seguente:

(Presidente)

1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.

2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'articolo 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta.

5. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto.

Articolo 8

Sostituzione dei consiglieri.

1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere il presidente della camera di commercio ne dà immediato avviso al presidente della giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla nomina del successore sulla base delle indicazioni dell'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto. Il relativo decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Articolo 9

Composizione ed elezione dei membri della giunta.

1. Il numero massimo dei membri di giunta è determinato dallo statuto in relazione ai componenti del consiglio di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge⁵⁷.
2. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nell'elezione dei membri di giunta è pari ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore.
3. Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.
4. In caso di parità di voti il presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del consiglio dispone di un solo voto.
5. Dei componenti di giunta, almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno di questi settori, entra prioritariamente a far parte della giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, si applicano le disposizioni del comma 4. Gli altri posti disponibili nella giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.
6. Il presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.

Articolo 10

Norme transitorie.

1. In fase di prima applicazione, il presidente della camera di commercio provvede alla pubblicazione e alla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 2, entro dieci giorni decorrenti dalla data di notifica da parte del Ministero dell'industria dell'avvenuta approvazione delle disposizioni statutarie di cui all'art. 10, comma 2, della legge⁵⁸, nel caso in cui gli organi delle camere siano già scaduti; ovvero entro dieci giorni decorrenti dalla data di naturale scadenza degli organi stessi.
2. Fino all'approvazione da parte del Ministero dell'industria dello statuto di cui all'art. 3 della legge, il numero dei membri della giunta è determinato in sei unità. Il consiglio provvede alla loro elezione nei termini e con le modalità di cui all'art. 9.
3. Nella prima seduta successiva alla notifica dell'approvazione dello statuto il consiglio provvede alla rinnovazione della elezione dei componenti della giunta nella composizione prevista dallo stesso statuto.

⁵⁷ Si veda la nota n. 44

⁵⁸ si veda la nota n. 44

SCHEMA PER LA DICHIARAZIONE DEL NUMERO
DEGLI OCCUPATI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE
.....⁵⁹ AI SENSI DEI COMMI 2, LETTERA C), E 5
DELL'ART. 2 DEL D. M⁶⁰

Il sottoscritto legale rappresentante dell'
nato il in dichiara, sotto la propria
responsabilità, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che alla data del 31
dicembre.....⁵⁶ gli occupati nella circoscrizione della camera di commercio di
.....

anche per frazione di anno, delle imprese associate a detta organizzazione imprenditoriale e iscritte o
annotate nel registro delle imprese della stessa Camera di commercio, ovvero con unità locali iscritte nel
relativo repertorio economico amministrativo (REA), erano in n. unità, così ripartite:

- titolari e prestatori d'opera
- familiari permanenti..... ..
- familiari stagionali..... ..
- coadiuvanti non a libro paga permanenti..... ..
- coadiuvanti non a libro paga stagionali... ..
- dipendenti permanenti... ..
- dipendenti stagionali..... ..

il sottoscritto dichiara altresì che detti dati sono stati acquisiti (barrare la casella corrispondente):

- direttamente presso le imprese associate tramite
dichiarazione giurata del loro rappresentante legale
- presso enti previdenziali e assistenziali
- altro (specificare)

A norma del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale..... il
sottoscritto precisa quanto segue:
.....
.....

Qualifica⁶¹

Data

Firma

⁵⁹ L'anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione

⁶⁰ Lo schema può essere adattato per le dichiarazioni in attuazione del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 luglio 1996

⁶¹ Titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc

DECRETO 3 novembre 1997.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n 472, per le province di Ancona, Ascoli Piceno, Asti, Brescia, Campobasso, Caserta, Cremona, Ferrara, Forlì, Frosinone, Isernia, Mantova, Modena, Nuoro, Parma, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Salerno, Siena, Sondrio e Udine

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di cui all'allegato A del presente decreto;

Vista la relazione relativa alla riunione del 20 ottobre 1997 del gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1995 per la verifica dei predetti dati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive della predetta relazione;

Riscontrata l'urgenza di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

1. I dati di cui all'allegato A forniti dalle camere di commercio interessate, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.
2. Si dispone la pubblicazione dei dati di cui al comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1997

Il Ministro: BERSANI

*Omissis***Camera di commercio di Caserta**

Settori di Attività economica	Numero Imprese ⁶²	Indice occu- pazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	11.627	13,2	581,6
Industria	7.744	29,8	2.041,9
Artigianato	10.526	10,9	585,1
Commercio	18.934	20,7	1.201,6
Cooperative	2.281	1,9	150,7
Turismo	2.372	3,7	152,2
Trasporti e spedizioni	1.830	6,3	581,6
Credito	298	1,5	255,3
Assicurazioni	472	0,7	36,3
Servizi alle imprese	2.110	5,6	437,4
Altri settori	1.111	5,6	662,3
Totale	59.303	100,0	6.685,8

N.B. : Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

⁶² Le unità locali non classificate di Imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato ed alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CASERTA

N.214/G.C.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 16.50, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, si è riunita, previo avviso di convocazione, la Giunta Camerale, composta dai sigg.:

dott. Antonio Franco Girfatti	Presidente
dott. Mario Farina	in rappresentanza dei commercianti
dott. Tommaso Di Rosa	" degli industriali
dott. Alessandro Pasca di Magliano	" degli agricoltori
dott. Pasquale Iorio	" dei lavoratori
dott. Carlo De Matthaeis	" degli artigiani
avv. Giuseppe Sagliocco	" dei Coltivatori Diretti
dott. Salvatore Barletta	" dei trasporti
geom. Francesco Paolo Mazzitelli	" del commercio estero
geom. Fortunato Giaquinto	" dei consumatori
avv. Ferdinando Tamburrino	" del settore marittimo
prof. Guido Civitillo	" del settore cooperativo

di cui risultano assenti giustificati i sigg.: dott. Antonio Franco Girfatti, dott. Mario Farina, dott. Pasquale Iorio, dott. Salvatore Barletta, dott. Alessandro Pasca di Magliano

Sono stati, altresì, convocati i Revisori dei conti, sigg.

dott. Michele De Crescenzo	Presidente
dott. Giancarlo Scuncio	componente
dott. Calogero Giunta	componente

di cui risultano assenti giustificati i sigg.: dott. Michele De Crescenzo, dott. Calogero Giunta

Assolve l'incarico di verbalizzante il dott. Guido Perrotta, Segretario Generale dell'Ente, coadiuvato dai dirigenti dott. Giuseppe Cappiello e Francesco Carnevale.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida l'adunanza ed apre la seduta.

OMISSIS

oggetto: Inizio procedura per attuazione legge 580/93

Il presidente riferisce che il Ministero dell'industria, con nota n. 485719 del 18 febbraio 1997, nel richiamare l'art. 10 della legge 580/93 sul riordinamento delle Camere di Commercio, nonché l'art. 3 del DPR 472/95 (regolamento di attuazione per la ripartizione dei consiglieri delle C.C.I.A.A.), ha invitato gli Enti camerali a comunicare, entro il 30 aprile 1997, i dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione ed al valore aggiunto di ogni settore della circoscrizione provinciale - così come individuati nell'allegato A del DPR 472/95 - avvalendosi dell'assistenza dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

Si evidenzia che i dati relativi al numero delle imprese sono stati elaborati da Infocamere (con riferimento al 31 marzo 1997); i dati relativi all'indice di occupazione sono desunti dal censimento Istat del 1991; le stime del valore aggiunto provinciale al 1991, per ciascun settore, sono state fornite dalla Fondazione Istituto G.Tagliacarte. Le predette tabelle vengono allegate alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

Il rappresentante dei Coltivatori Diretti, avv. Giuseppe Sagliocco, evidenzia che, a suo avviso, non vi è rispondenza tra i dati reali relativi al settore agricolo e quelli riferibili all'iscrizione delle imprese agricole nel registro delle imprese, tenuto conto anche dei dati Inps 1996 - area previdenza agricola - fatti acquisire agli atti, prima di allontanarsi per improrogabili impegni, dal rappresentante dell'agricoltura,

dott. Pasca. Per quanto sopra, lo stesso avv. Sagliocco, al quale si associa il rappresentante delle cooperative, prof. Civitillo, sottolinea la necessità di procedere ad una verifica dei dati del settore primario al momento dell'approvazione della composizione del consiglio;

LA GIUNTA

- vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al "riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- visto il DPR 21 settembre 1995, n. 472, recante il "regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici";
- vista la nota ministeriale n. 485719 del 18/2/97, nonché la successiva ministeriale 486245 del 17/3/97;
- letta la nota Unioncamere n. 2397 del 9/4/97 con la quale sono stati trasmessi i dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione ed al valore aggiunto di ogni settore della provincia di Caserta;
- preso atto dei dati comunicati dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio ed elaborati da Infocamere e dalla Fondazione Istituto G.Tagliacarne;
- sentito il Segretario Generale;
- sentite le dichiarazioni dell'avv. Giuseppe Sagliocco, cui si associa il prof. Guido Civitillo;
- a voti unanimi

DELIBERA

di comunicare al Ministero dell'industria, ai fini dell'inizio delle procedure previste dalla legge 580/96 e dai successivi regolamenti di attuazione di cui ai DPR 472/95 e 501/96, i dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione ed al valore aggiunto relativi alla provincia di Caserta, allegati alla presente delibera, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
f.to dr. Guido Perrotta

IL COMPONENTE ANZIANO
f.to avv. Ferdinando Tamburrino

La presente delibera è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 09/06/97 al 16/06/97

L'addetto al servizio pubblicazione
f.to Scalera

Su referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazioni degli Organi della Camera, si certifica che la presente delibera è stata affissa all'Albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 09/06/97 al 16/06/97 e che non ha dato luogo ad opposizioni.
Caserta, li 18/06/97

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Guido Perrotta

Settori di Attività economica	Valori assoluti				% sul totale = 100		
	Unità locali registrate		Addetti (N)	Valore aggiunto (miliardi di lire)	Unità locali	Addetti	Valore aggiunto
	v.a.	v.a. pon- derati					
Agricoltura	10.746	11.627	15.932	581,6	19,6	13,3	8,7
Industria	7.157	7.744	35.748	2.041,9	13,1	29,8	30,5
Artigianato	10.526	10.526	13.014	585,1	17,7	10,9	8,8
Commercio	17.500	18.934	24.806	1.201,6	31,9	20,7	18,0
Cooperative	2.281	2.281	2.289	150,7	3,8	1,9	2,3
Turismo	2.192	2.372	4.486	152,2	4,0	3,7	2,3
Trasporti e spedizioni	1.691	1.830	7.600	581,6	3,1	6,3	8,7
Credito	275	298	1.800	255,3	0,5	1,5	3,8
Assicurazioni	436	472	807	36,3	0,8	0,7	0,5
Servizi alle imprese	1.950	2.110	6.716	437,4	3,6	5,6	6,5
Altri settori	1.027	1.111	6.669	662,3	1,9	5,6	9,9
Imprese non classificate	3.522						
TOTALE	59.303	59.303	119.867	6.685,8	100,0	100,0	100,0

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative vengono attribuite rispettivamente all'artigianato ed alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione). Per l'agricoltura non vengono considerate, per la base di ripartizione, le posizioni SCAU.

**TABELLA 1: SEDI D'IMPRESA E UNITA' LOCALI REGISTRATE
ARTIGIANE**

		Totale posizioni	di cui attive inattive sospese	di cui liquidate	di cui fallite
Settori economici	Classificazione Ateco 91				
Agricoltura R.D.	A	90	89	0	1
Posizioni Scau		0	0	0	0
Totale Agricoltura R.D. + Scau		90	89	0	1
Industria	C	21	20	1	0
	D	3.855	3.730	23	102
	E	1	1	0	0
	F	2.848	2.769	20	59
Totale industria		6.725	6.520	44	161
Commercio	G	2.294	2.247	9	38
Turismo	H	117	116	0	1
Trasporti	I	716	697	2	17
Credito 1	J65	0	0	0	0
Credito 2	J671	2	2	0	0
Assicurazioni 1	J66	0	0	0	0
Assicurazioni 2	J672	0	0	0	0
Att. Aus. della interm. Finanz.	J67	0	0	0	0
Servizi alle imprese	K	552	546	0	6
Pesca	B	1	1	0	0
Istruzione	M	3	3	0	0
Sanità	N	11	11	0	0
Altri servizi	O.P.	1.570	1.564	2	4
Non classificate	N.C.	101	91	9	1
Totale		12.182	11.887	66	229

Fonte: Elaborazioni Infocamere

**TABELLA 2: SEDI D'IMPRESA E UNITA' LOCALI REGISTRATE
COOPERATIVE**

		Totale posizioni	di cui attive inattive sospese	di cui liquidate	di cui fallite
Settori economici	Classificazione Ateco 91				
Agricoltura R.D.	A	275	232	39	4
Posizioni Scau		0	0	0	0
Totale Agricoltura R.D. + Scau		275	232	39	4
Industria	C	1	0	1	0
	D	91	60	17	14
	E	1	1	0	0
	F	1.209	880	223	106
Totale industria		1.302	941	241	120
Commercio	G	254	185	19	50
Turismo	H	9	7	2	0
Trasporti	I	42	34	5	3
Credito 1	J65	18	16	2	0
Credito 2	J671	2	2	0	0
Assicurazioni 1	J66	2	2	0	0
Assicurazioni 2	J672	1	1	0	0
Att. Aus. della interm. Finanz.	J67	0	0	0	0
Servizi alle imprese	K	101	79	16	6
Pesca	B	6	4	1	1
Istruzione	M	13	9	4	0
Sanità	N	25	20	5	0
Altri servizi	O.P.	55	38	15	2
Non classificate	N.C.	1.133	852	239	42
Totale		3.238	2.422	588	228

Fonte: Elaborazioni Infocamere

**TABELLA 3: SEDI D'IMPRESA E UNITA' LOCALI REGISTRATE AL
NETTO DI ARTIGIANI E COOPERATIVE**

		Totale posizioni	di cui attive inattive sospese	di cui liquidate	di cui fallite
Settori economici	Classificazione Ateco 91				
Agricoltura R.D.	A	10.802	10.746	31	25
Posizioni Scau		0	0	0	0
Totale Agricoltura R.D. + Scau		10.802	10746	31	25
Industria	C	153	126	13	14
	D	3.030	2.356	317	357
	E	41	38	2	1
	F	5.284	4.637	308	339
Totale industria		8.508	7.157	640	711
Commercio	G	18.853	17.500	450	903
Turismo	H	2.177	2.069	43	65
Trasporti	I	1.020	960	24	36
Credito 1	J65	212	198	9	5
Credito 2	J671	57	55	1	1
Assicurazioni 1	J66	62	58	3	1
Assicurazioni 2	J672	373	364	7	2
Att. Aus. della interm. Finanz.	J67	15	13	2	0
Servizi alle imprese	K	1.485	1.325	119	41
Pesca	B	11	11	0	0
Istruzione	M	241	230	7	4
Sanità	N	302	269	30	3
Altri servizi	O.P.	581	517	31	33
Non classificate	N.C.	4.814	3.522	836	456
Totale		49.513	44.994	2.233	2.286

Fonte: Elaborazioni Infocamere

TABELLA 4: SEDI D'IMPRESA E UNITA' LOCALI REGISTRATE

		Totale posizioni	di cui attive inattive sospese	di cui liquidate	di cui fallite
Settori economici	Classificazione Ateco 91				
Agricoltura R.D.	A	11.167	11.067	70	30
Posizioni Scau		0	0	0	0
Totale Agricoltura R.D. + Scau		11.167	11.067	70	30
Industria	C	175	146	15	14
	D	6.976	6.146	357	473
	E	43	40	2	1
	F	9.341	8.286	551	504
Totale industria		16.535	14.618	925	992
Commercio	G	21.401	19.932	478	991
Turismo	H	2.303	2.192	45	66
Trasporti	I	1.778	1.691	331	56
Credito 1	J65	230	214	11	5
Credito 2	J671	61	59	1	1
Assicurazioni 1	J66	64	60	3	1
Assicurazioni 2	J672	374	365	7	2
Att. Aus. della interm. Finanz.	J67	15	13	2	0
Servizi alle imprese	K	2.138	1.950	135	53
Pesca	B	18	16	1	1
Istruzione	M	257	242	11	4
Sanità	N	338	300	35	3
Altri servizi	O.P.	2.206	2.119	48	39
Non classificate	N.C.	6.048	4.465	1.084	499
Totale		64.933	59.303	2.887	2.743

Fonte: Elaborazioni Infocamere

ADDETTI PER ATTIVITÀ ECONOMICA NEL 1991

Attività economica	totale addetti	di cui: cooperative ⁶³	di cui: artigiani
Agricoltura ⁶⁴	16.001	30	39
Industria	45.060	1.420	7.892
Commercio	29.056	602	3.648
Turismo	4.486	101	606
Trasporti e spedizioni	7.600	148	475
Credito	1.800	374	0
Assicurazioni	807	0	0
Servizi alle imprese	6.716	1.304	314
Altri settori	8.301	237	1.435
Pesca	40	0	0
Totale	119.867	4.216	14.409

Fonte: Istat, 7° Censimento generale dell'industria e dei servizi

VALORE AGGIUNTO AL COSTO DEI FATTORI E ADDETTI NEL 1991

Settori di attività economica	Valore aggiunto Per addetto (migliaia di lire)	Addetti (numero)	Valore aggiunto Totale (milioni di lire)
Agricoltura ⁶¹	36.503	15.932	581.565,8
Industria	57.118	35.748	2.041.854,3
Artigianato	44.956	13.104	585.057,4
Commercio	48.440	24.806	1.201.602,6
Turismo	65.817	2.289	150.665,1
Trasporti e spedizioni	33.929	4.486	152.205,5
Credito	76.531	7.600	581.635,6
Assicurazioni	141.809	1.800	255.256,2
Servizi alle imprese	44.999	807	36.314,2
Altri settori	65.132	6.716	437.426,5
Pesca	99.302	6.669	662.245,0
Totale		119.867	6.685.818,2

Fonte: Elaborazioni Unioncamere su dati istituto G.Tagliacarte e Istituto Nazionale di Statistica

⁶³ dato relativo agli addetti delle unità locali, non pubblicato, ma fornito direttamente dall'Istat

⁶⁴ Fonte: 13° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni